

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **316/1989** (ECLI:IT:COST:1989:316)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **31/05/1989**; Decisione del **31/05/1989**

Deposito del **31/05/1989**; Pubblicazione in G. U. **07/06/1989**

Norme impugnate:

Massime: **13470**

Atti decisi:

N. 316

## ORDINANZA 31-31 MAGGIO 1989

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979 n. 18 (Elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo), come modificato dall'art. 1, primo comma, della legge 18 gennaio 1989 n. 9 (Modificazione della l. 24 gennaio 1979 n. 18 per l'eleggibilità al Parlamento europeo dei cittadini degli altri Paesi membri della Comunità europea), promosso con ordinanza emessa il 5 aprile 1989 dal Pretore di Gubbio nel procedimento civile vertente tra Danilo Paggi e Brigitte Payraudeau iscritta al n. 232 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1989 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 5 aprile 1989 nel procedimento tra Danilo Paggi e Brigitte Payraudeau, il Pretore di Gubbio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della l. 24 gennaio 1979, n. 18, così come modificato dall'art. 1 della l. 18 gennaio 1989, n. 9, in riferimento all'art. 51, primo e secondo comma, della Cost.;

che il Pretore - premesso che il Paggi aveva chiesto l'inibizione ex art. 700 cod. proc. civ. della candidatura della Payraudeau, dalla stessa preannunciata, a membro del Parlamento europeo quale rappresentante dell'Italia - prospettava il contrasto tra la norma impugnata e l'art. 51, comma primo e secondo, Cost., il quale, riservando le cariche elettorali ai soli cittadini dello Stato ed agli italiani non appartenenti alla Repubblica, sembrava escludere l'estensione dell'elettorato passivo agli stranieri;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, deduceva l'inammissibilità della questione, e, in subordine, la non fondatezza, sul rilievo che il cit. art. 51 Cost. concerne soltanto le istituzioni appartenenti all'ordinamento nazionale; successivamente l'interveniente depositava memoria e, in allegato, copia di un telegramma del Ministero dell'interno, del 23 maggio 1989;

Considerato, preliminarmente, che la candidatura elettorale, la quale costituisce il presupposto indispensabile per la rilevanza della prospettata questione, non sussisteva nella fattispecie alla data dell'ordinanza di remissione, avendo la Payraudeau espresso in proposito una mera intenzione, né detta candidatura peraltro è successivamente sopravvenuta, in quanto, come attestato dal competente Ministero dell'interno, la Payraudeau non risulta compresa in alcuna delle liste presentate agli uffici delle cinque circoscrizioni elettorali entro il termine perentorio del 10 maggio 1989;

che ciò, rende evidente in limine come difetti il requisito della rilevanza della questione nel giudizio a quo, per cui, senza occuparsi di altri profili di ordine processuale e sostanziale, la Corte deve pronunciare la manifesta inammissibilità della medesima;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 legge 24 gennaio 1979, n. 18 come modificato dall'art. 1, primo comma, legge 18 gennaio 1989 n. 9 (Elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo), sollevata in riferimento all'art. 51 Cost. dal Pretore di Gubbio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 maggio 1989.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*